

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4626 del 25/08/2026
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Sivieri Metalli srl - Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di gestione rifiuti, localizzato in Comune di Nonantola (MO), via Gazzate n. 52 - Modifica dell'autorizzazione unica DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023 e ss.mm.ii - Pratica ARPAE 35421/2026
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4856 del 25/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno venticinque AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Sivieri Metalli srl - Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di gestione rifiuti, localizzato in Comune di Nonantola (MO), via Gazzate n. 52 – Modifica dell'autorizzazione unica DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023 e ss.mm.ii - Pratica ARPAE 35421/2026

La dirigente responsabile di Arpae SAE di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;

le linee guida SNPA approvate con delibera n.156/2022 del 23/02/2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Circolare del Ministero dell'Ambiente n.1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027;

PREMESSO CHE:

La ditta Sivieri Metalli S.r.l., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n.25, comune di Nonantola (MO) è attualmente autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in Via Gazzate n. 52, in Comune di Nonantola (MO) in virtù dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006 con la Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023.

L'autorizzazione comprende anche il permesso di costruire, l'autorizzazione allo scarico in fognatura, il Nulla Osta Acustico e ha validità sino al 10/02/2033.

La realizzazione dell'impianto non è stata assoggettata a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto effettua solamente attività di recupero R12 ed R13.

Con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2024-462 del 29/01/2024 è stato modificato l'“Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”, a seguito di variazione, apportata dalla ditta in fase realizzativa, del lay-out della rete fognaria e delle vasche interrate per la raccolta delle acque di prima e seconda pioggia, rispetto al progetto approvato.

Con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2025-459 del 27/01/2025 è stato autorizzato un aumento del quantitativo massimo annuale autorizzato dei rifiuti aventi codici EER 150101 (Imballaggi in carta e cartone), 150102 (Imballaggi in plastica), 150103 (Imballaggi in legno), 170201 (Legno), 160103 (Pneumatici fuori uso), 200201 (Rifiuti biodegradabili), 150106 (Imballaggi in materiali misti)

Con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2025-5042 del 05/09/2025 sono state autorizzate l'introduzione del codice EER 070213 (rifiuti plastici) tra i rifiuti ammessi al trattamento e la modifica del layout a seguito della sua collocazione negli stoccaggi precedentemente dedicati al codice EER 120105 (limatura e trucioli di materiali plastici);

La superficie complessiva dell'impianto è pari a 6.614 m². La superficie coperta è costituita da Palazzina uffici di 127 m², locale deposito merci di 228 m² e tettoia metallica di 316 m². Le superfici scoperte destinate agli stoccaggi sono di 4.670 m² e le aree destinate a verde hanno superficie di 710 m².

L'area su cui è situato l'impianto è di proprietà di Sivieri Metalli srl, come da atto di compravendita trasmesso con prot. 171929/2022 (atto di compravendita redatto dal Notaio Dott. Mauro Borghi Rep.58295, Registrato a Modena il 17/01/2022 al n. 765 serie IT). L'area dell'impianto è identificata catastalmente al FOGLIO 40 – MAPPALI: 52 sub. 3, 160 sub. 1, 147 sub. 1 (locale deposito merci), 146 sub 1-3-4-5 (palazzina uffici), 145 sub.1 e 148 sub.1 (locali di servizio) del Comune di Nonantola.

Nell'impianto sono autorizzate le seguenti operazioni di recupero rifiuti:

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

VISTE

l'istanza che la ditta Sivieri Metalli Srl ha presentato in data 27/10/2025 (prot. ARPAE n.71641), per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero di rifiuti non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi localizzato in Via Gazzate n. 52, in Comune di Nonantola (MO);

la documentazione a completamento dell'istanza, trasmessa dalla ditta il 15/01/2026, ed assunta agli atti di ARPAE con prot. n. 6985 in risposta alla richiesta formulata da parte di ARPAE il 13/11/2025 (rif. prot. ARPAE n. 201769)

EVIDENZIATO che:

la modifica consiste sinteticamente in:

- Inserimento di un impianto mobile di trattamento rifiuti al fine di effettuare la riduzione volumetrica di rifiuti a matrice legnosa (Codici EER 150103, 170201 e 200201) e del rifiuto EER 200138 da sottoporre alla sola messa in riserva;
- Inserimento dei rifiuti codici EER 160118, EER 160122, EER 160214, EER 160216 (RAEE e componenti) con relative operazioni di disassemblaggio manuale;
- Variazione del layout dell'impianto
- Modifiche ai quantitativi massimi di stoccaggio istantaneo autorizzato alla messa in riserva dei codici EER 150107, EER 170202, EER 070213, EER 150102, EER 200201, EER 150106, EER 170904
- Modifica della prescrizione n. 28 relativa alla gestione dei codici EER con corrispondente voce a specchio

PRESO ATTO CHE:

il Responsabile del procedimento, con comunicazione agli atti ARPAE n. 8481 del 16/01/2026, ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06, in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Nonantola, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, SorgeAqua srl, il Presidio Territoriale di ARPAE di Modena e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica il 11/02/2026 (Verbale della seduta Prot. n. 33226 del 20/02/2026). In seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione presentata, la Ditta ha trasmesso integrazioni con prot. ARPAE n.69202 del 16/04/2026;

dette integrazioni sono state oggetto di valutazioni, approfondimenti ed espressioni di parere da parte dei singoli Enti, raccolti da questa Agenzia in qualità di Ente procedente ed esposti nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 27/05/2026 (Verbale della Conferenza Prot. ARPAE n. 101809 del 04/06/2026); in quella sede la Conferenza, ha espresso all'unanimità parere favorevole alle modifiche dell'AU 208 richieste dalla ditta, con prescrizioni che sono state puntualmente riprese ed esplicitate nella parte dispositiva del presente atto;

Nell'ambito del procedimento sono stati acquisiti:

- la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE (rif. prot. n. 97639/2026) relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE, con espressione di parere tecnico favorevole e con la formulazione di specifiche prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- il parere positivo con prescrizioni dei Vigili del Fuoco di Modena (rif. prot. ARPAE n. 11415 del 21/01/2026) in merito alla variante al Certificato di Prevenzione Incendi;

ACQUISITA:

La comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 15/12/2025, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0105786_20251128, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 a carico della ditta Sivieri Metalli s.r.l.

CONSIDERATO CHE:

le modifiche richieste determinano la necessità di variare la planimetria di layout dell'impianto e di aggiornare l'allegato rifiuti di cui alla determinazione n. DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'elenco delle tipologie e dei volumi di rifiuti ammessi, unitamente all'integrazione di prescrizioni dedicate alla gestione dei RAEE e alla revisione della prescrizione n. 28;

l'inserimento di un sistema mobile per la macinazione comporta la necessità di integrare prescrizioni particolari atte a mitigare l'impatto acustico e a contenere le emissioni polverulente;

le modifiche proposte **variano** gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che nel seguito vengono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti non pericolosi: 383 (233+150) t x 140 €/t = **53.620,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R12 – Rifiuti non pericolosi: 25.370 t/a x 12 €/t = **304.440,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

per un importo complessivo pari a **358.060,00 €** (trecentocinquantottomila sessanta/00)

RITENUTO, pertanto:

di aggiornare l'allegato rifiuti della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023 e ss.mm.ii., e di introdurre prescrizioni specifiche per mitigare l'impatto acustico e contenere le emissioni polverulente dell'impianto mobile di triturazione del legno;

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri acquisiti, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni recepite nel presente provvedimento.

DATO ATTO CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

con D.G.R. n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito all'Ing. Ferrecchi Paolo l'incarico di Direttore Generale di Arpae;

con D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 151/2025, le Aree Autorizzazioni e Concessioni e i Servizi Autorizzazioni e Concessioni sono ridefinite rispettivamente in Aree Autorizzazioni ambientali e Energia e Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia;

che a seguito della revisione organizzativa disposta con la D.D.G. n. 7/2026, a fare data dal 01/03/2026, le posizioni dirigenziali di "Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni" e di "Responsabile di Servizio Autorizzazioni e Concessioni" vengono modificate e rinominate "Responsabile di Area Autorizzazioni ambientali e Energia" e "Responsabile di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia";

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

1. di aggiornare l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023 e ss.mm.ii a Sivieri Metalli srl, con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n.25, comune di Nonantola (MO), per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni R12 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) nell'impianto situato in Via Gazzate n. 52, in Comune di Nonantola (MO), nel nome del suo legale rappresentante pro-tempore, alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto;

2. di sostituire integralmente per aggiornamento l'“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti” della presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto e della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023 e ss.mm.ii ;
3. di dare atto che l'“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti” della presente determinazione modifica e sostituisce il medesimo Allegato della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023 e ss.mm.ii;
4. di dare atto che la planimetria di Layout “Tav. 01/ORD - Nuovo impianto via Gazzate Sivieri Metalli srl - 03/04/2025” allegata alla Determinazione DET-AMB-2025-5042 del 05/09/2025 è sostituita dalla planimetria di Layout aggiornata “Tav. 01/ORD - Nuovo impianto via Gazzate Sivieri Metalli srl - 29/05/2026”, allegata al presente atto.
5. di inserire le seguenti prescrizioni:
 - A. per limitare le emissioni diffuse generate dalla triturazione dei rifiuti a matrice legnosa, potrà essere impiegato un trituratore munito di un cassone provvisto di chiusura. In alternativa, dovrà essere disponibile e utilizzato nell'area impiantistica un impianto di nebulizzazione mobile;
 - B. lo stoccaggio dei rifiuti a matrice legnosa successivamente alla triturazione dovrà essere condotto in modalità tale da evitare emissioni odorigene ed emissioni polverulente dovute agli agenti atmosferici, prevedendo nel caso l'utilizzo di un nebulizzatore mobile;
 - C. il nuovo impianto di macinazione legno può essere utilizzato esclusivamente in periodo diurno dal lunedì e venerdì;
6. di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023 e ss.mm.ii. per le parti non oggetto di modifica con il presente atto;
7. di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 rilasciata con Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023 e ss.mm.ii. e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
8. di stabilire che le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a. l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **358.060,00** Euro. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 1. del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 2. del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
 - b. in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - c. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - d. con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - f. le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;

7. di stabilire che gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla prestazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente;
9. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità dell'Autorizzazione Unica è confermata fino al giorno 10/02/2033** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
10. di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti;
11. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia).
12. di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Settore Tutela dell'ambiente ed Economia Circolare;
13. di trasmettere la presente autorizzazione a ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006, e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del comma 3- septies dell'art. 184-ter del citato decreto legislativo.
14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
15. di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia.
16. di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ALLEGATO RIFIUTI

Sivieri Metalli S.r.l., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n.25, comune di Nonantola (MO) e impianto in Via Gazzate n. 52, in Comune di Nonantola (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

Con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023 è stata autorizzata la realizzazione dell'impianto e lo svolgimento delle operazioni di recupero di messa in riserva R13 e selezione R12 (quest'ultima dei soli rifiuti EER 170904 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903) e EER 150106 (imballaggi misti)).

Con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2024-462 del 29/01/2024 è stato modificato l'“Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”, a seguito di variazione, apportata dalla ditta in fase realizzativa, del lay-out della rete fognaria e delle vasche interrate per la raccolta delle acque di prima e seconda pioggia, rispetto al progetto approvato.

Con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2025-459 del 27/01/2025 è stato autorizzato un aumento del quantitativo massimo annuale autorizzato dei rifiuti aventi codici EER 150101 (Imballaggi in carta e cartone), 150102 (Imballaggi in plastica), 150103 (Imballaggi in legno), 170201 (Legno), 160103 (Pneumatici fuori uso), 200201 (Rifiuti biodegradabili), 150106 (Imballaggi in materiali misti)

Con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2025-5042 del 05/09/2025 sono state autorizzate l'introduzione del codice EER 070213 (rifiuti plastici) tra i rifiuti ammessi al trattamento e la modifica del layout a seguito della sua collocazione negli stoccaggi precedentemente dedicati al codice EER 120105 (limatura e trucioli di materiali plastici);

L'attività di gestione rifiuti avviene nell'area esterna di circa 4700, che, ad eccezione di quella permeabile, è pavimentata in asfalto tranne che per una porzione che risulta essere in cemento e che sarà destinata alla messa in riserva dei rifiuti costituiti da sfalci e potature.

La tettoia, avente superficie di circa 314 mq, viene utilizzata per le operazioni di cernita e disassemblaggio dei rifiuti.

Sono inoltre presenti nel lotto un fabbricato, di superficie pari a 223 mq e altezza 7 m, attualmente utilizzato come deposito merci e un edificio dove sono stati ricavati l'abitazione del custode e gli uffici aziendali. Sono, inoltre presenti due aree scoperte: una pavimentata con autobloccanti e utilizzata come parcheggio e un'altra dove è alloggiato, fuori terra, il distributore di gasolio per i mezzi aziendali costituito da una cisterna di volume inferiore a 5000 litri munita di vasca di contenimento.

Le modifiche proposte con l'istanza del 27/10/2025 consistono sinteticamente in:

- Inserimento di un impianto mobile di trattamento rifiuti al fine di effettuare la riduzione volumetrica di rifiuti a matrice legnosa (Codici EER 150103, 170201 e 200201) e del rifiuto codice EER 200138 da sottoporre alla sola messa in riserva;
- Inserimento dei rifiuti codici EER 160118, EER 160122, EER 160214, EER 160216 (RAEE e componenti) con relative operazioni di disassemblaggio manuale;
- Variazione del layout dell'impianto
- Modifiche ai quantitativi massimi di stoccaggio istantaneo autorizzato alla messa in riserva dei codici EER 150107, EER 170202, EER 070213, EER 150102, EER 200201, EER 150106, EER 170904
- Modifica della prescrizione n. 28 relativa alla gestione dei codici EER con corrispondente voce a specchio

La ditta ha richiesto l'autorizzazione all'uso di un trituratore mobile (operazione R12) per la riduzione volumetrica di rifiuti a matrice legnosa, quali sfalci, potature e imballaggi in legno derivanti da attività di manutenzione del verde e lavorazione del legno non trattato, al fine di ottimizzare gli spazi di stoccaggio. Tale impianto, avente una potenzialità di 60 t/h, sarà impiegato di norma un giorno a settimana (poche volte al mese) per una durata di 4-6 ore giornaliere. Il modello descritto nella documentazione tecnica presenta un cassone provvisto di chiusura, specificamente progettato per limitare la dispersione delle polveri derivanti dalla triturazione.

Le attività di recupero R13 e R12 sui RAEE verranno eseguite all'interno di un capannone precedentemente destinato a deposito, prevedendo lo stoccaggio dei rifiuti unicamente in appositi cassoni. Le operazioni R12 consisteranno nel disassemblaggio manuale delle apparecchiature tramite apposite attrezzature e nella successiva separazione delle differenti componenti merceologiche (quali plastica, rame e altri metalli) da avviare al recupero. All'interno della categoria dei RAEE saranno ammessi esclusivamente: stampanti e fax privi di toner, mouse, tastiere, piccoli utensili portatili (es. trapani, flessibili, trince, punzonatrici), registratori di cassa, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, stufe, fornelli e forni a microonde.

I rifiuti identificati dai codici EER 160118 e 160122 comprenderanno solo centraline di macchine e ulteriori componenti semi-assemblati provenienti come pezzi di scarto direttamente dalla casa produttrice, escludendo materiali originati da centri di autodemolizione o contaminati da oli. Tramite le integrazioni trasmesse in data 16/04/2026 (rif. prot. ARPAE n. 69202), il gestore ha formalmente depositato la Procedura per il controllo radiometrico.

Le modifiche al layout dell'impianto si concentrano principalmente sulla zona centrale (area di stoccaggio 11), dove si richiede di sostituire il deposito di sfalci e potature (EER 200201) con quello di imballaggi misti (EER 150106) da sottoporre a recupero R12. L'istanza interessa anche l'inserimento di un ulteriore cassone da 30 mc destinato allo stoccaggio dei codici EER 150107 o 170202, la ridefinizione di alcuni codici EER stoccati all'interno di cassoni e l'incremento delle capacità di stoccaggio istantaneo per determinate tipologie di rifiuto.

ISTRUTTORIA E PARERI

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 11/02/2026 (Verbale della Conferenza Prot. Prot. n. 33226 del 20/02/2026) e 27/05/2026 (Verbale della Conferenza Prot. n.101809 del 04/06/2026), non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208.

Il Servizio Territoriale di ARPAE - Presidio territoriale di Modena con prot. n.97639/2026 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per la modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti e indica prescrizioni relative alla gestione degli stoccaggi e delle operazioni di recupero.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamato e fatto proprio il parere sopra citato, Sivieri Metalli Srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

- la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate negli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

- i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA	Q. MAX ANNUALE AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA
			t	t/a

CARTA		R13		
150101	Imballaggi in carta e cartone		18	3000
VETRO				
150107	Imballaggi in vetro		15	30
170202	Vetro		15	30
PLASTICA E GOMMA				
070213	rifiuti plastici		30	1000
150102	Imballaggi in plastica		20	3000
160119	Plastica		15	100
170203	Plastica		10	50
INERTI				
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106		20	5000
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801		20	1000
LEGNO				
200138	Legno diverso da quello di cui alle voci 200137		25	3000
PNEUMATICI				
160103	Pneumatici fuori uso		20	3000
ALTRI RIFIUTI				
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603		25	50

TOT	233	19.260
-----	-----	--------

CODICE EER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. Istantaneo autorizzato alla messa in riserva	Q. MAX. Annuale autorizzato all'operazione R12
			t	t/a
150106	Imballaggi in materiali misti	R13 - R12	150	5000
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		150	5000
150103	Imballaggi in legno		50	5000
170201	Legno		50	5000
200201	Rifiuti biodegradabili		50	5000
160214	Apparecchiature elettriche ed elettroniche		10	250
160216	Componenti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche		5	20
160122	Componenti non specificati altrimenti		30	50
160118	Metalli non ferrosi		30	50
TOTALE			525	25.370

3. Sul rifiuto codice EER 170904 è ammessa anche esclusivamente l'operazione R13 (non funzionale alla successiva operazione R12) nel rispetto dei quantitativi istantanei e annuali sopra riportati.

Prescrizioni specifiche per le modalità di stoccaggio

4. le modalità di stoccaggio dei rifiuti sono riportate nella planimetria "Tav. 01/ORD - Nuovo impianto via Gazzate Sivieri Metalli srl - 29/05/2026"; il rifiuto codice EER 191212 deve essere stoccato esclusivamente in cassone chiuso;
5. la gestione dei rifiuti riportati al punto 2. deve avvenire nel rispetto di quanto prescritto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, (parere in merito alla Variante al Certificato prevenzione incendi rif. prot. ARPAE n. 11415 del 21/01/2026); l'altezza dei cumuli non deve superare i 3 m;
6. i rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo;
7. all'interno di ciascun contenitore è ammesso lo stoccaggio di un solo codice europeo di rifiuto per volta. I contenitori nei quali sono presenti in stoccaggio i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto e devono essere dotati di copertura, qualora collocati nell'area cortiliva;
8. i rifiuti polverulenti, i contenitori per liquidi o che comunque possono dare origine a percolazioni devono essere stoccati esclusivamente all'interno di contenitori a tenuta dotati di copertura;
9. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
10. lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da sfalci e potature deve essere condotto in modo da non originare emissioni odorogene;

*Prescrizioni specifiche per i rifiuti di cui ai codici **EER 150106** (imballaggi in materiali misti) e **170904** (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903)*

11. i rifiuti devono essere sottoposti a cernita separatamente;
12. le frazioni omogenee di rifiuti originate dalle operazioni di cernita devono essere stoccate separatamente dalle analoghe tipologie ritirate da terzi;
13. i rifiuti, qualora costituiti da contenitori per liquidi, devono essere stoccati esclusivamente all'interno di contenitori a tenuta e dotati di copertura se collocati nell'area cortiliva;
14. devono essere chiaramente distinguibili e identificabili le aree adibite alla gestione dei rifiuti di cui ai codici EER 150106 e 170904 in modalità R12 e R13;
15. l'operazione di recupero R12 autorizzata per i rifiuti in questione è costituita da cernita e selezione finalizzata alla separazione delle frazioni merceologiche omogenee da avviare al recupero ed eliminazione delle impurezze;
16. dalle operazioni di cui al punto 18 potranno derivare nuovi rifiuti aventi codici EER differenti (derivanti, quindi, da un nuovo produttore) qualora una verifica tecnica abbia constatato che il trattamento/pretrattamento subito dal rifiuto originario abbia effettivamente modificato/trasformato "la natura o la composizione" del rifiuto medesimo;
17. lo scarto originato dalle operazioni di cernita dei rifiuti deve essere identificato con codice europeo appartenente alla categoria "19";

Prescrizioni specifiche per i rifiuti di cui ai Codici EER 160118, EER 160122, EER 160214, EER 160216 (RAEE)

19. l'operazione di recupero R12 autorizzata è costituita da cernita/selezione e disassemblaggio. Le operazioni di cernita, selezione e disassemblaggio sono finalizzate ad ottenere frazioni omogenee da avviare al recupero (plastica, rame e altri metalli ferrosi, parti in gomma, ecc.);
20. relativamente ai rifiuti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 49/2014, l'attività di recupero deve essere condotta in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto medesimo;

21. la ditta deve ritirare esclusivamente i RAEE costituiti da stampanti, fax privi di toner, mouse, tastiere, piccole attrezzature portatili quali trapani, flessibili, trince, punzonatrici, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, stufe, fornelli, forni microonde, registratori di cassa;
22. i suddetti RAEE devono essere stoccati esclusivamente all'interno del capannone, nei cassoni come da planimetria;
23. i RAEE devono essere stoccati per tipologie omogenee;
24. la ditta deve essere provvista di un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, che consenta di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti e ottemperare alla Procedura per il Controllo Radiometrico secondo quanto previsto dal D.Lgs.101/2020 e sm;
25. l'organizzazione del centro deve rispecchiare, per quanto applicabile, la suddivisione in settori corrispondenti alle diverse fasi del trattamento di rifiuti previsto dal D.lgs. 49/2014. In particolare, in relazione all'attività svolta, l'impianto deve essere dotato dei seguenti settori, individuati con apposita segnaletica:
 - settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
 - settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
 - settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
 - settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento;
26. i rifiuti aventi codici EER 160118 e EER 160122 devono essere costituiti da centraline di macchine e altri componenti semi-assemblate (pezzi di scarto direttamente dalla casa produttrice) non provenienti da centri di autodemolizione e non devono comunque essere contaminati da oli o liquidi.

Prescrizioni generali

27. devono essere adottati i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara Aedes Albopictus, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre;
28. la gestione dell'impianto deve avvenire secondo la configurazione impiantistica riportata nell'elaborato grafico "Tav. 01/ORD - Nuovo impianto via Gazzate Sivieri Metalli srl - 29/05/2026", allegata al presente atto, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente atto;
29. la viabilità interna deve essere opportunamente segnalata, pulita e soggetta a opportune operazioni di manutenzione qualora necessarie e la segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione;
30. la viabilità interna deve essere mantenuta costantemente sgombra, per consentire un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
31. deve essere garantito il mantenimento della recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto e la manutenzione delle aree verdi finalizzate al contenimento dell'impatto visivo dell'impianto verso l'esterno; il cancello deve essere mantenuto chiuso durante i periodi di inattività e in caso di assenza del personale addetto;
32. i rifiuti polverulenti o che possono dare origine a dispersione di polveri devono essere stoccati al coperto oppure in contenitori dotati di copertura, adottando idonee precauzioni nelle fasi di carico e scarico al fine di limitare la diffusione di polveri; la possibilità di dispersione di polveri e/o frazioni leggere deve essere valutata dal gestore dell'impianto sulla base della pezzatura e/o tipologia del rifiuto al fine di adottare le opportune soluzioni gestionali;

33. i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti collocati nell'area cortiliva devono essere sempre mantenuti chiusi, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico;
34. i contenitori devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto e devono essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati; devono inoltre essere provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
35. relativamente alle tipologie di rifiuto per le quali la Ditta Sivieri Metalli srl è autorizzata sia al ritiro da terzi, sia alla produzione dalla propria attività, i quantitativi massimi stoccabili istantaneamente autorizzati con il presente atto, sono da intendersi comprensivi di entrambe le fattispecie;
36. relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, la ditta deve tenere a disposizione delle autorità di controllo le certificazioni analitiche che attestano la non pericolosità dei rifiuti ai sensi della Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue;
37. per i rifiuti EER 170904 e EER 170107, corrispondenti a quantitativi provenienti da cantieri di piccole dimensioni (max 10 tonnellate), è ammesso il conferimento all'impianto previa acquisizione della dichiarazione, rilasciata da parte del produttore, che nel cantiere oggetto di intervento di costruzione/demolizione selettiva non era presente amianto e/o altre tipologie di rifiuti pericolosi; per cantieri superiori alle 10 t dovrà essere fornita dal produttore la caratterizzazione analitica;
38. non è ammesso il conferimento di rifiuti EER 170904 e EER 170107 provenienti da attività che impiegano sostanze pericolose, a meno di specifica indagine preliminare;
39. analoga procedura con acquisizione di una dichiarazione da parte del produttore che attesti la non pericolosità del rifiuto può essere utilizzata per i rifiuti appartenenti alla categoria 1600, indipendentemente dai quantitativi ingressati.
40. i rifiuti sottoposti all'operazione R12 ed R13 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 per le operazioni da R1 a R11, ovvero ad operazione R12: in tal caso le lavorazioni eseguite devono essere differenti da quelle svolte nell'impianto gestito da Sivieri Metalli Srl e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per il successivo ottenimento di Materie Prime Secondarie/End of Waste conformi alle norme specifiche di settore;
41. per l'operazione R13 è ammessa l'operazione di cernita intesa come sola eliminazione di corpi estranei: non sono ammesse operazioni di cernita finalizzate al recupero di materiali;
42. al fine di prevenire potenziale dispersione di sostanze pericolose in area cortiliva, negli imballaggi (fusti e bidoni) di cui al codice EER 150106 si deve verificare la presenza di un eventuale residuo delle sostanze contenute (in particolare solventi e oli) e provvedere alla loro accurata rimozione prima di procedere allo stoccaggio;
43. ai sensi dell'art. 226 comma 1 del D.lgs. 152/06, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo, recupero dei rifiuti di imballaggio;
44. i rifiuti che possono dare origine a dispersione di liquidi o a percolazioni devono essere stoccati in contenitori/cassoni a tenuta;
45. il settore per il conferimento deve essere distinto da quello per la messa in riserva dei rifiuti;
46. le aree ed i contenitori adibiti alla messa in riserva dei rifiuti devono essere dotati di idonea cartellonistica riportante i codici EER dei rifiuti ivi stoccati e l'operazione effettuata; analoga segnaletica deve essere utilizzata per i contenitori e le aree adibiti al deposito dei rifiuti originati dall'attività di recupero svolta nell'impianto;
47. i rifiuti stoccati non devono contenere sostanze liquide, putrescibili e di origine alimentare, che possano

dare origine ad esalazioni maleodoranti ed alla diffusione di insetti e ratti;

48. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero;
49. all'interno dello stabilimento devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei dispositivi antincendio ben visibili ed accessibili;
50. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006;
51. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche dei rifiuti e comprometterne il successivo recupero;
52. presso l'impianto deve essere presente e mantenuto a disposizione idoneo materiale assorbente da utilizzare in caso di sversamenti accidentali;
53. le operazioni di movimentazione dei rifiuti devono essere effettuate su superficie impermeabile;
54. i rifiuti non pericolosi gestiti con l'operazione di recupero R13 devono essere destinati ad impianti di recupero preferibilmente entro 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto e, comunque, entro 12 mesi dalla data di accettazione nell'impianto; i rifiuti che possono per loro natura originare emissioni odorigene, devono essere allontanati dall'impianto nel più breve tempo possibile;
55. per i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lettera bb) della parte quarta del D.lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.